

R.G. N 3416/2016



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Quinta Civile

nelle persone dei magistrati:

Maria Caterina Chiulli	Presidente
Alberto Giaconia	Consigliere
Caterina Interlandi	Consigliere relatore

nella causa iscritta al n. r.g. **3416/2016** promossa in grado d'appello da:

DA

A. S. (C.F.), nato il 18.05.1988 a Kuntaur Jakaba (Gambia), difeso dall'avv. Valentina Verdini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Melchiorre Gioia 41/A

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, nei cui uffici, in Milano, via Freguglia n. 1, è per legge domiciliato

APPELLATO CONTUMACE

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile (Protezione Internazionale), in data 23.06.2016 nel procedimento N.R.G. 2015/50552, comunicata il 29.06.2016

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che **A. S.** ha chiesto la ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel presente procedimento in data 12.7.2016

Che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha respinto la richiesta, ritenendo manifestamente infondata la pretesa che l'istante intendeva fare valere, in data 27.10.2016

Rilevato che all'udienza del 20.2.2017 il procuratore dell'appellante ha nuovamente chiesto alla Corte la ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositando la precedente richiesta con i relativi allegati

Osservato che ai sensi dell'art. 126 comma 3 DPR 115/2002 l'istanza di ammissione al beneficio, in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità da parte del COA, "può essere proposta" al magistrato competente per il giudizio

Ritenuto che quella che può essere presentata in giudizio sia una nuova istanza, la quale deve rispettare i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 79 DPR 115/2002

Rilevato che in giudizio non è stata presentata una nuova istanza, corredata delle indicazioni e attestazioni necessarie, con carattere di attualità, ma è stata nuovamente depositata la precedente istanza, già respinta

Ritenuto che l'istanza è carente dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'art. 79 DPR 115/2002

P.Q.M.

dichiara l'istanza inammissibile.

Così deciso in camera di consiglio il 14.03.17

Il Presidente

Maria Caterina Chiulli